Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0315(COD)

4.3.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite
(COM(2024)0567 – C10-0207/2024 – 2024/0315(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Assita Kanko

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....22

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite
(COM(2024)0567 – C10-0207/2024 – 2024/0315(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0567),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0207/2024),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il regolamento (UE) 2017/2226 permette solo l'entrata in funzione completa, che richiede che tutti gli Stati membri inizino a usare integralmente il sistema nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e lo introducano simultaneamente presso tutti i loro valichi di frontiera.	(3) Il regolamento (UE) 2017/2226 permette solo l'entrata in funzione completa, che richiede che tutti gli Stati membri inizino a usare integralmente il sistema nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e lo introducano simultaneamente presso tutti i loro valichi di frontiera. ***Tuttavia, l'entrata in funzione completa di tutte le funzionalità dell'EES simultaneamente presso tutti i valichi di frontiera costituisce un fattore di rischio per la resilienza dell'EES nel suo complesso e per i flussi di passeggeri alle frontiere esterne.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria ***perché inizino*** a usare l'EES ***in funzione del loro livello di preparazione*** e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.	(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria ***laddove iniziano*** a usare l'EES e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES ***durante la quale gli Stati membri dovrebbero poter optare per un'introduzione graduale dell'EES***. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre ***pertanto*** derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento. In particolare, i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale sono soggetti alle norme del regolamento (UE) 2017/2226 e sono considerati affidabili e accurati.	(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento. In particolare, i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale sono soggetti alle norme del regolamento (UE) 2017/2226 e sono considerati affidabili e accurati. ***Il presente regolamento non pregiudica la validità delle comunicazioni già effettuate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.***
[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).	[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di ***un approccio coordinato*** è opportuno che l'entrata in funzione graduale ***si articoli in fasi***, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. ***Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.***	(6) Gli Stati membri ***che non mettono pienamente in funzione l'EES simultaneamente presso tutti i loro valichi di frontiera*** dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini ***dell'obiettivo*** di ***utilizzare appieno l'EES presso tutti i valichi di frontiera dell'Unione*** è opportuno che l'entrata in funzione graduale ***preveda soglie***, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla	(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla

pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale, e lo presenti alla Commissione, agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione. ***Tale piano dovrebbe includere i limiti di capacità del sistema centrale specificati da eu-LISA per ciascuna fase di attuazione. Nel decidere di avviare o anticipare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della capacità del sistema centrale quale indicata nel piano di introduzione ad alto livello.***	pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale, e lo presenti alla Commissione, agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri ***elaborino piani di introduzione nazionali*** in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è	(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri***,*** in consultazione con la Commissione ed eu-LISA***, elaborino piani di introduzione nazionali e li presentino alla Commissione***. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto

opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.	dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema ***potrebbero essere*** incompleti, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro dovrebbero prevalere i dati registrati nell'EES.	(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema ***sono di conseguenza*** incompleti, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro dovrebbero prevalere i dati registrati nell'EES.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario ***dall'entrata*** in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.	(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario ***dell'entrata*** in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire una gestione efficace delle frontiere esterne durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile [il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226]. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 e al codice frontiere Schengen. Tuttavia è opportuno applicare deroghe	(23) Per garantire una gestione efficace delle frontiere esterne durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile [il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226]. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 e al codice frontiere Schengen. Tuttavia è opportuno applicare deroghe

specifiche a tali regolamenti per quanto riguarda le verifiche ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo senza funzionalità biometriche per consentire l'entrata in funzione graduale del sistema. Ciò dovrebbe avvenire fatte salve le verifiche dei titolari di visto mediante le impronte digitali, conformemente al regolamento (CE) n. ***787***/2008.	specifiche a tali regolamenti per quanto riguarda le verifiche ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo senza funzionalità biometriche per consentire l'entrata in funzione graduale del sistema. Ciò dovrebbe avvenire fatte salve le verifiche dei titolari di visto mediante le impronte digitali, conformemente al regolamento (CE) n. ***767***/2008.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e organizzative ***durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro*** e per affrontare circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. ***Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine***	(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e organizzative e per affrontare ***potenziali*** circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, ***durante il periodo di entrata in funzione graduale dell'EES,*** gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES.

del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES e dovrebbe essere prorogata di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema contiene dati biometrici.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'obiettivo del presente regolamento, che autorizza deroghe al regolamento (UE) 2017/2226 e al regolamento (UE) 2016/***299*** al fine di permettere l'entrata in funzione graduale	(27) L'obiettivo del presente regolamento, che autorizza deroghe al regolamento (UE) 2017/2226 e al regolamento (UE) 2016/***399*** al fine di permettere l'entrata in funzione graduale

dell'EES, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	dell'EES, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "numero stimato di attraversamenti delle frontiere": la stima del numero di attraversamenti delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 in ciascuno Stato membro, effettuata dallo Stato membro sulla base della media annua del numero totale di attraversamenti delle frontiere da parte di cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per un soggiorno di breve durata, calcolata per ***i tre anni precedenti*** la data di applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.	c) "numero stimato di attraversamenti delle frontiere": la stima del numero di attraversamenti delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 in ciascuno Stato membro, effettuata dallo Stato membro sulla base della media annua del numero totale di attraversamenti delle frontiere da parte di cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per un soggiorno di breve durata, calcolata per ***l'anno civile precedente*** la data di applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piani di introduzione	Piani di introduzione ***e relazioni mensili***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol***, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES***.	1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano ***un piano*** di introduzione ***nazionale relativo*** all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al	2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano ***piani*** di introduzione ***nazionali relativi*** all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al

paragrafo 1 del presente articolo e ***delle fasi*** di cui all'articolo 4.	paragrafo 1 del presente articolo***,*** e ***presentano tali piani alla Commissione. Se uno Stato membro non mette pienamente in funzione l'EES fin dall'inizio dell'entrata in funzione graduale dell'EES, il piano di introduzione nazionale precisa in che modo le soglie e i requisiti*** di cui all'articolo 4 ***sono soddisfatti***.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 4, i piani di introduzione nazionali comprendono informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti in tale articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo ***all'entrata*** in funzione ***graduale*** dell'EES, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.	4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo ***alla data di entrata*** in funzione dell'EES ***decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226***, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio dei piani di introduzione nazionali, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226.	5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio ***del piano di introduzione ad alto livello e*** dei piani di introduzione nazionali, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri registrano nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.	A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. ***Entro il 30º giorno di calendario dell'entrata in funzione graduale dell'EES,*** gli Stati membri registrano nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 90° giorno di calendario ***dall'entrata*** in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il ***50*** % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES contengono dati biometrici.	3. Entro il 90° giorno di calendario ***dell'entrata*** in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il ***35*** % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES contengono dati biometrici.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il 150° giorno di calendario ***dall'entrata*** in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e continuano a registrare nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.	4. Entro il 150° giorno di calendario ***dell'entrata*** in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e continuano a registrare nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro il 170° giorno di calendario ***dall'entrata*** in funzione graduale dell'EES,	5. Entro il 170° giorno di calendario ***dell'entrata*** in funzione graduale dell'EES,

gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e registrano nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.	gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e registrano nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale presunzione non si applica al cittadino di paese terzo che possa fornire, con qualsiasi mezzo, prove attendibili del fatto di beneficiare del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto unionale o del ***diritto di soggiorno in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'accordo di recesso UE-Regno Unito,*** o del possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata.	Tale presunzione non si applica al cittadino di paese terzo che possa fornire, con qualsiasi mezzo, prove attendibili del fatto di beneficiare del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto unionale o del possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In entrambi i casi gli Stati membri ***notificano*** tempestivamente***, e in ogni caso*** entro sei ore dall'inizio della sospensione, alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale e la sua durata prevista***, e provvedono affinché gli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera e i vettori siano debitamente informati di tale sospensione***. Una volta cessate le circostanze eccezionali	In entrambi i casi gli Stati membri ***informano*** tempestivamente ***gli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera e i vettori.*** Entro sei ore dall'inizio della sospensione, ***gli Stati membri comunicano*** alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale e la sua durata prevista. Una volta cessate le circostanze eccezionali che hanno portato alla sospensione, gli

che hanno portato alla sospensione, gli Stati membri ne danno immediata notifica alla Commissione e ***ad eu-LISA***.	Stati membri ***pongono fine alla sospensione e*** ne danno immediata notifica alla Commissione***, ad eu-LISA*** e ***agli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera e ai vettori***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES contiene dati biometrici, il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è automaticamente prorogato di 60 giorni di calendario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Al più tardi entro il 10° giorno di calendario successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, eu-LISA fornisce alla Commissione statistiche che le permettano di verificare se tale percentuale è stata raggiunta. Entro il 30° giorno di calendario successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, la Commissione informa gli Stati membri dell'esito della sua verifica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'articolo 7, ***paragrafi*** 2 ***e 3***, cessa di applicarsi ***300*** giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;	d) l'articolo 7, ***paragrafo*** 2, cessa di applicarsi ***240*** giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

Or. en

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 ("regolamento EES"), è un elemento fondamentale della gestione delle frontiere dello spazio Schengen. L'EES registra nella sua banca dati centralizzata gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne di 29 Stati membri Schengen per un soggiorno di breve durata. Tale sistema rappresenta una tappa importante nel percorso dell'UE per migliorare la sicurezza e l'efficienza alle sue frontiere esterne. Per la prima volta un sistema raccoglierà, oltre a dati alfanumerici, anche dati biometrici, in particolare immagini del volto e impronte digitali, dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne. L'EES permetterà agli Stati membri Schengen di accedere in tempo reale ai dati personali dei cittadini di paesi terzi e alla cronologia dei loro viaggi, e di verificare se rispettano il termine del soggiorno di breve durata autorizzato nello spazio Schengen. Di conseguenza, l'EES dovrebbe ridurre le probabilità di frode di identità e di soggiorno fuoritermine, rafforzando in ultima analisi la sicurezza dello spazio Schengen. Grazie all'installazione di infrastrutture automatizzate alle frontiere, l'EES dovrebbe anche ridurre, in definitiva, i tempi di attesa per i viaggiatori in buona fede ai valichi di frontiera.

Lo sviluppo dell'EES ha richiesto più tempo del previsto e le scadenze programmate per l'entrata in funzione non sono state rispettate. Uno dei requisiti per l'entrata in funzione dell'EES è che ciascuno degli Stati membri abbia comunicato alla Commissione la propria "disponibilità". Attualmente tre Stati membri hanno dichiarato di non essere in grado di comunicare tale disponibilità. Il loro ritardo è imputabile a una combinazione di problemi nazionali e preoccupazioni in merito alla stabilità del sistema centrale gestito da eu-LISA.

Di conseguenza, diversi portatori di interessi coinvolti nel funzionamento dell'EES hanno valutato che la decisione di introdurre nuovi processi alle frontiere esterne debba essere preceduta da un periodo di adeguamento per le autorità nazionali e per i viaggiatori. La piena entrata in funzione di un nuovo sistema informatico su larga scala presso tutti i valichi di frontiera potrebbe comportare rischi per la sicurezza e per la fluidità degli spostamenti.

Il regolamento EES permette tuttavia solo un'entrata in funzione completa del sistema, che richiede che tutti gli Stati membri inizino a usarlo integralmente e simultaneamente nei confronti di tutti i viaggiatori soggetti a registrazione nell'EES presso tutti i loro valichi di frontiera esterni. Non prevede la possibilità di un periodo di adeguamento.

In tale contesto, nel dicembre 2024 la Commissione ha presentato una proposta relativa all'entrata in funzione graduale dell'EES. L'introduzione graduale del sistema prevedrebbe un uso crescente da parte degli Stati membri per un periodo di 180 giorni fino alla piena introduzione.

La posizione della relatrice

La relatrice sostiene l'EES e i suoi obiettivi di migliorare la sicurezza e agevolare i flussi di persone alle frontiere esterne dell'UE. La necessità di rafforzare la sicurezza delle frontiere è stata evidenziata dalla terribile ondata di attentati terroristici in alcuni Stati membri dell'UE, tra cui Francia e Belgio, nel 2015 e nel 2016. Pur comprendendo la difficoltà di istituire un nuovo importante sistema comprensivo di nuovi elementi hardware e software, nonché la

modifica delle procedure ai valichi di frontiera, la relatrice si rammarica del fatto che, otto anni dopo l'adozione del regolamento, il sistema non sia ancora operativo. Dal 2017 le minacce alla sicurezza non sono diminuite: anzi, proprio il contrario. Per consentire finalmente la piena introduzione dell'EES, la relatrice concorda, in linea di principio, con la proposta relativa a una sua entrata in funzione graduale.

La relatrice propone le modifiche di seguito illustrate alla proposta della Commissione.

1. La relatrice sottolinea che l'introduzione graduale dell'EES durante il periodo di 180 giorni dell'entrata in funzione graduale è volontaria. Gli Stati membri che decidono di iniziare dal primo giorno a usare l'EES integralmente nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES, nonché simultaneamente presso tutti i loro valichi di frontiera esterni, dovrebbero poterlo fare.

2. Ciò detto, agli Stati membri che optano invece per un'introduzione graduale dell'EES dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione. Anziché iniziare dal primo giorno con una registrazione minima del 10 % degli attraversamenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a raggiungere il 10 % nei primi 30 giorni del periodo di entrata in funzione graduale. Anziché registrare, entro il 90° giorno, almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera nell'EES, gli Stati membri dovrebbero raggiungere almeno il 35 %. Queste percentuali adeguate rispecchiano il fatto che l'introduzione di nuovi sistemi complessi è generalmente esponenziale, non lineare.

3. La relatrice sottolinea che l'introduzione da parte degli Stati membri non dovrebbe più essere ostacolata da limitazioni all'elemento centrale dell'EES, gestito da eu-LISA.

4. La relatrice chiarisce alcune disposizioni relative al piano di introduzione e agli obblighi di comunicazione mensile, alla base di calcolo delle percentuali e ai flussi di informazioni in caso di eventuale sospensione dell'uso del sistema.

5. La relatrice propone di ridurre il periodo proposto dopo l'entrata in funzione graduale dell'EES durante il quale gli Stati membri possono sospendere parzialmente il suo funzionamento e sottolinea che gli Stati membri che non hanno ancora dichiarato la propria disponibilità devono ora farlo con urgenza affinché il sistema possa entrare in funzione nell'autunno 2025, un periodo meno intenso per i viaggi transfrontalieri.